

DISEGNO DI LEGGE N. 3

CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE  
6/1/A

" Modifiche agli art. 26,28,29  
35 e 37 della L.R. 29 maggio  
1985 n.37 concernente norme  
per la disciplina dell'attività  
estrattiva".

Approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 27/1/1986.

# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

"Modifiche agli artt. 26, 28, 35 e 37 della L.R. 22 maggio 1985 n. 37, concernente "Norme per la disciplina dell'attività estrattiva".

La proposta di modifiche alla L.R. n. 37/85 riguarda la correzione di errori rilevati nel testo degli artt. 26 - 28 e 37 ed il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione per le cave in attività alla data di entrata in vigore della legge in questione.

Infatti:

- i requisiti richiesti per i professionisti ai quali affidare la direzione dei lavori nelle cave, non sono riportati nell'art. 27, come erroneamente è indicato nel 2° comma dell'art. 26, ma nell'ultimo comma di questo stesso articolo.
- la sanzione da £ 1.000.000 a £ 10.000.000 prevista nel 2° comma dell'art. 28 riguarda il caso in cui, il titolare dell'autorizzazione ad eseguire la ricerca, effettui anche lavori di coltivazione, caso che è previsto dall'art. 7 e non dall'art. 6, come erroneamente indicato nel succitato art. 28.


Inoltre, i termini per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, per i casi di cui al punto a) ed al punto b) dell'art. 8 della L.R. n. 37/85, sono stabiliti dall'art. 13 - 8° comma - e non dall'art. 12, come erroneamente riportato dall'art. 37.

Considerato che il personale tecnico addetto all'Ufficio Minerario deve assolvere ad altri impegnativi compiti di istituto, oltre a

# REGIONE PUGLIA

quelli assegnati dalla L.R. n. 37/85, e che non è possibile per il momento provvedere ad un potenziamento dell'organico di detto Ufficio, si ritiene opportuno modificare da 60 giorni a 90 giorni la proroga dei termini stabiliti nel succitato art. 13 - 8° comma -.

Per questi stessi motivi, considerato anche l'elevato numero di cave in attività, si ritiene opportuno proporre pure la modifica del termine, fissato al 2° comma dell'art. 35, entro cui gli esercenti di cave in attività possono presentare la istanza di autorizzazione per proseguire i lavori; tale termine viene aumentato da "mesi sei" ad "un anno" dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 37/85.



L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA  
(Dott. Corradino MARZO)

*Corradino Marzo*

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

" MODIFICA AGLI ARTT. 26, 28, 29, 35 e 37 della L.R. 29 MAGGIO  
1985 n° 37, CONCERNENTE " NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTI-  
VITA' DELLE CAVE " .

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

- Art. 1 -

Il secondo comma dell'art. 26 della L.R. 22.5.1985, n° 37 è sostituito dal seguente:

"La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava o gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali e che posseggono i requisiti di cui all'ultimo comma del presente articolo".

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

- Art. 2 -

Il secondo comma dell'art. 28 della L.R. 22.5.1985, n° 37 è sostituito dal seguente :

" E' punita: con sanzione amministrativa da L. 200.000 a L.2.000.000 la violazione delle norme di cui all'art.22; con la sanzione amministrativa da L.500.000 a L. 5.000.000 la violazione delle norme di cui all'art.2, con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L.10.000.000 la violazione di cui all'art. 7; con la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L.20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9."

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

- Art. 3 -

Il 1° comma dell'art. 29 della L.R. 22.5.1985, N° 37 è sostituito dal seguente:

"E' istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

- a) L'Assessore al ramo, in veste di Presidente;
- b) il Coordinatore del Settore Industria - Vice Presidente;
- c) L'ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario Regionale;
- d) un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari;
- e) un esperto nelle discipline geologico-minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari;
- f) un rappresentante dei lavoratori del settore designato, per ciascuna provincia, congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali;
- g) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave, designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna provincia;
- h) un esperto designato dall'ordine dei geologi per ciascuna provincia ;
- i) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia ecologica-ambientale".

Dopo il 1° comma dell'art. 29 è inserito il seguente comma:

"I componenti indicati alle lettere f, g, h partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nell'ambito della rispettiva provincia".

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

- Art. 4 -

Il secondo comma dell'art. 35 della L.R. 22.5.1985 n° 37 e sostituito dal seguente.:

" La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa."



L'art. 37 della L.R. n° 37/85 del 22.5.1985 è sostituito dal seguente:

"Per un periodo di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all'art. 13 - 8° comma - relativi al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, sono prorogati di ulteriori 90 (novanta) giorni".

IV

5.2.86